

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4331 del 27/08/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA OM CARRELLI ELEVATORI SPA DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4519 del 27/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.18872/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "OM CARRELLI ELEVATORI Spa" - Luzzara.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**OM CARRELLI ELEVATORI Spa**", avente sede legale in Comune di **Lainate – Via A. De Gasperi n.7** - Provincia di Milano, concernente l'impianto per l'attività di **progettazione e produzione di carrelli elevatori**, ubicato in Comune di **Luzzara – Strada Bosa n.25** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti ARPAE con prot.n.PGRE/7643 del 18/06/2018.

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/8566 acquisito in data 05/07/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Luzzara con atto acquisito in data 20/07/2018 al prot. PGRE/9330;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**OM CARRELLI ELEVATORI Spa**" ubicato nel comune di **Luzzara – Strada Bosa n.25** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.49241/84/2014 del 29/08/2014 modificata successivamente con atto n.prot.52315/84/2014 del 18/09/2014;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**OM CARRELLI ELEVATORI Spa**” è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **progettazione e produzione di carrelli elevatori** nell'impianto ubicato in Comune di **Luzzara – Strada Bosa n.25** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.18 – SALDATURA MANUALE
 EMISSIONE N.37 – POSTAZIONI DI VERNICIATURA PER RITOCCHI
 EMISSIONE N.38 – ASPIRAZIONE VAPORI TUNNEL DI LAVAGGIO
 EMISSIONE N.41÷43 – FILTRO CABINA DI VERNICIATURA MONOCOLORE
 EMISSIONE N.44-45 – FILTRO CABINA DI VERNICIATURA POLICOLORE
 EMISSIONE N.50 – FORNO DI COTTURA
 EMISSIONE N.54 – ROBOT DI SALDATURA E POSTAZIONI MANUALI
 EMISSIONE N.56 – GRANIGLIATRICE
 EMISSIONE N.57 – LAVORAZIONI MECCANICHE
 EMISSIONE N.58 – PIANO DI TAGLIO AL PLASMA PER REALIZZAZIONE PROTOTIPI
 EMISSIONE N.59 – ROBOT DI SALDATURA E POSTAZIONI MANUALI
 EMISSIONE N.60 – FILTRO CABINA DI VERNICIATURA MANUALE MONOCOLORE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Ottobre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Ottobre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E15	SALDATURA	1800	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale Particellare	< 10	(*)
E18	SALDATURA MANUALE	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E19	SALDATURA MANUALE	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E20	CABINA DI MOLATURA	6200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E22	SABBIATURA	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E37	POSTAZIONI DI VERNICIATURA PER RITOCCHI	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 3	(**)
E38	ASPIRAZIONE VAPORI TUNNEL LAVAGGIO	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline (come Na ₂ O) Fosfati (come PO ₄) Ammoniaca (come NH ₄)	< 5 < 5 < 5	
E39	BRUCIATORE A GAS METANO DA 432 KW PER RISCALDAMENTO SOLUZIONE LAVAGGIO	800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(***)
E40	ESPULSIONE ARIA DA FORNO DI ASCIUGATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	24	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E41÷E43	FILTRO CABINA DI VERNICIATURA MONOCOLORE	20000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E44	FILTRO CABINA DI VERNICIATURA POLICOLORE	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E45	FILTRO CABINA DI VERNICIATURA POLICOLORE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E46÷E49	BRUCIATORE A GAS METANO DA 225 KW PER RISCALDAMENTO FORNO DI COTTURA	500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(***)
E50	FORNO DI COTTURA	3500	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	< 50	
E51	TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO	60000	Oltre il colmo del tetto	24	---	---	
E53	CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA INTERNA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E54-E55	ROBOT DI SALDATURA E POSTAZIONI MANUALI	8000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E56	GRANIGLIATRICE	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E57	LAVORAZIONI MECCANICHE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare/nebbie oleose	< 10	
E58	PIANO DI TAGLIO AL PLASMA PER REALIZZAZIONE PROTOTIPI	4000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 10	
E59	ROBOT DI SALDATURA E POSTAZIONI MANUALI	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E60	FILTRO CABINA DI VERNICIATURA MANUALE MONOCOLORE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(**) Per tale emissione, trattandosi di cambio di denominazione, di aumento delle ore di funzionamento degli impianti e delle materie prime, tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(***) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 1 MW.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

EG1	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 2613 Kw)	2500	Oltre il colmo del tetto	24 per 120 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
EG2	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 2613 Kw)	2500	Oltre il colmo del tetto	24 per 120 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
EG3	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 627 Kw)	600	Oltre il colmo del tetto	24 per 120 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
EG4	CENTRALE TERMICA (n.1 caldaia a metano da 627 Kw)	600	Oltre il colmo del tetto	24 per 120 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)
EG5	BRUCIATORE (n.1 impianto a metano da 550 Kw)	600	Oltre il colmo del tetto	24 per 120 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Per tale emissione la ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, dell'ammoniaca, delle sostanze alcaline, dei fosfati, e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) Per gli impianti esistenti di combustione EG1-EG2, che si configurano quali medi impianti termici civili, entro i termini di cui al D.Lgs.183/2017 il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particolata.
- 4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0.4 – 0.6 m/s.
- 5) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 6) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti liquidi a solvente e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **20 Kg**.
- 7) Le ore di funzionamento delle cabine, i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti liquidi a solvente e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 8) Non sono fissati i limiti di emissione per le sostanze organiche volatili per l'emissione E37 ed i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 6).
- 9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.38 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.18 - 19 - 20 - 22 - 37 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60;
- 10) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.7643 del 18/06/2018.
- 12) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dallo studio di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge il rispetto dei limiti assoluti di classe V presso le posizioni oggetto di rilievo e il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza dell'ambiente abitativo R1 presente oltre il confine sud-est (non applicabilità in quanto il contributo aziendale risulta al di sotto della soglia di applicabilità del criterio).

I calcoli previsionali hanno consentito di stimare che il contributo aziendale derivante dalle modifiche in progetto non modificano lo scenario attuale confermando il rispetto dei limiti di legge. Pertanto l'intervento in progetto risulta acusticamente compatibile con l'area di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.